



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0335/2013

17.10.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania
(COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Vital Moreira

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	16
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI.....	17
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	23
PROCEDURA.....	27

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0242),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0119/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A7-0335/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra l'Unione europea ("l'Unione") e il Regno hascemita di Giordania ("la Giordania") si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra³ ("l'accordo di associazione UE-Giordania"), è entrato in vigore il 1° maggio 2002. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppate ulteriormente nell'ambito dei piani d'azione PEV, il più recente dei quali riguarda il quinquennio 2010-2015. Nel 2010 l'Unione ha accordato alla Giordania il partenariato in "status avanzato", che implica un'estensione dei settori di cooperazione tra le due parti. ***L'accordo di associazione UE-Giordania è stato integrato nel 2013 da un accordo quadro fra l'Unione e la Giordania sui principi generali per la partecipazione della Giordania ai programmi dell'Unione, che rafforza la cooperazione fra l'Unione e la Giordania.***
- (2) L'economia della Giordania ha risentito in modo particolare di eventi interni collegati alle situazioni che dalla fine del 2010 si sono sviluppate nella regione del Mediterraneo meridionale, note come "Primavera araba", e dalle turbolenze regionali tuttora persistenti, in particolare nei paesi vicini Egitto e Siria. ***In particolare, l'arrivo massiccio di profughi provenienti dalla Siria che hanno cercato rifugio in***

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo █.

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² Posizione del Parlamento europeo del ... 2013 e decisione del Consiglio del ... 2013.

³ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).

Giordania ha gravi ripercussioni sull'economia giordana. Nel contesto di una congiuntura economica mondiale molto più debole, le ripetute interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto, che hanno costretto la Giordania a sostituire le importazioni del suddetto gas con combustibili più costosi per la generazione di energia elettrica, e le considerevoli risorse finanziarie che sono necessarie per fornire aiuti umanitari ai profughi siriani presenti sul territorio giordano, hanno comportato un grave disavanzo esterno e di bilancio.

(3) Da quando è iniziata la Primavera araba, l'Unione ha dichiarato in diverse occasioni l'impegno a sostenere la Giordania nel processo di riforme economiche e politiche, impegno ribadito nelle conclusioni della decima riunione del Consiglio di associazione UE-Giordania che si è tenuta nel dicembre 2012.

(3 bis) La posizione geografica del paese fa sì che la Giordania abbia anche un ruolo strategico per la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente, ma la rende anche particolarmente vulnerabile agli shock esterni, in termini sia politici che economici. Pertanto è importante fornire un sostegno adeguato alla Giordania e proseguire il dialogo politico ed economico fra l'Unione e la Giordania.

(4) La Giordania ha avviato una serie di riforme politiche, in seguito alle quali nel settembre 2011 il parlamento giordano ha adottato oltre 40 emendamenti costituzionali: un passo avanti significativo verso un regime democratico a pieno titolo. Il sostegno dell'Unione sul piano politico ed economico al processo di riforme della Giordania è conforme alla politica dell'UE nella regione del Mediterraneo meridionale, fissata nell'ambito della PEV.

(4 bis) In linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, che mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna di un beneficiario, e dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l'attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l'Unione.

(5) Nell'agosto 2012 le autorità giordane e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato un accordo *non cautelare* di stand-by triennale ("**programma FMI**") per un importo di 1 364 milioni di DSP (*diritti speciali di prelievo*) a sostegno del programma di riforma e aggiustamento economico della Giordania. **Gli obiettivi del programma dell'FMI sono coerenti con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, consistente nell'alleviare le difficoltà a breve termine a livello della bilancia dei pagamenti e nell'attuare energiche misure di risanamento coerenti con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.**

¹ *Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).*

- (6) L'Unione ha messo a disposizione 293 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo 2011-13 nell'ambito del programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell'agenda di riforme economiche e politiche del paese. Inoltre, nel 2012 sono stati assegnati alla Giordania 70 milioni di EUR nell'ambito del programma "Sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva" (SPRING), e 10 milioni di EUR in aiuti umanitari dell'Unione a favore dei profughi siriani.
- (7) Nel dicembre 2012, in vista dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, la Giordania ha chiesto l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.
- (7 bis) Poiché la Giordania è un paese interessato dalla PEV, dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.**
- (8) Dato che ■ persiste un **significativo** fabbisogno residuo di finanziamento *esterno* della bilancia dei pagamenti giordana **al di là delle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, e nonostante l'attuazione di vigorosi programmi di stabilizzazione economica e di riforma da parte della Giordania**, e data la vulnerabilità della posizione esterna del paese a shock esogeni, che rende necessario mantenere un congruo livello di riserve in valute estere, l'assistenza macrofinanziaria **che l'Unione dovrà fornire alla Giordania ("l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione")** è considerata, **nelle attuali circostanze eccezionali**, una risposta adeguata alla richiesta della Giordania **di sostenere la stabilizzazione economica in collaborazione con il programma dell'FMI**. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione ■ sosterrà la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.
- (8 bis) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Giordania, sostenendo così il suo sviluppo economico e sociale.**
- (9) **La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Giordania e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione.** L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. **La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Giordania e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.**
- (9 bis) È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottati nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti.**
- (9 ter) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna**

dell'Unione nei confronti della Giordania. *I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macro-finanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.*

- (9 quater) *È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Giordania nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.*
- (10) *È opportuno che la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia subordinata alla condizione preliminare della messa in atto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Sia il soddisfacimento della condizione preliminare che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente monitorati dalla Commissione.*
- (12) Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Giordania dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità *collegata* all'assistenza. *Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.*
- (13) L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (13 bis) *Gli importi delle prestazioni necessarie per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.*
- (14) È opportuno che l'assistenza *macro-finanziaria dell'Unione* sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il **Consiglio** possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. ■

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i

(15 bis) L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità giordane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni oltre tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione alla Giordania, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Giordania assistenza macrofinanziaria (*"l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione"*) per un importo massimo di 180 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti giordana, rilevato dall'attuale programma dell'FMI.
 2. L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria *dell'Unione* è erogato alla Giordania in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari *e a* prestarli a sua volta alla Giordania. La durata massima dei prestiti è di quindici anni.
 3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Giordania, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione UE-Giordania e nel piano d'azione UE-Giordania per il periodo 2010-2015 approvato nell'ambito della *PEV*. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il *Consiglio* in merito all'evoluzione **■** dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, *comprese le relative erogazioni*, e fornisce i documenti pertinenti *a dette istituzioni a tempo debito*.
 4. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
- 4 bis. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura*

principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza o la sospende o la cancella.

Articolo 1 bis

La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata alla condizione preliminare della messa in atto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. La Commissione monitora il rispetto di tale condizione preliminare durante l'intero ciclo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio¹.

Articolo 2

1. La Commissione **■** concorda con le autorità della Giordania, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie *chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche*, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa ("*il protocollo d'intesa*") comprendente un calendario per il soddisfacimento *di tali condizioni*. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie *stabilite nel protocollo d'intesa* sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, *compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell'FMI*.
- I bis.* In particolare, esse mirano a *incrementare* l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, *anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell'Unione*. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.
2. Le condizioni finanziarie dell'assistenza *macrofinanziaria dell'Unione* sono specificate in dettaglio in un accordo di prestito che sarà concluso tra la Commissione e le autorità giordane.
-
4. La Commissione verifica a intervalli regolari *che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, continuino ad essere soddisfatte* e che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione **■**. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il *Parlamento europeo e il Consiglio*.

¹ *Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).*

Articolo 3

1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l'assistenza **macrofinanziaria** dell'Unione sotto forma di prestito in due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
1 bis. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio¹.
2. La Commissione decide di versare le rate a condizione che **siano rispettate tutte le condizioni seguenti:**
 - a) **la condizione preliminare di cui all'articolo 1 bis;**
 - b) **la realizzazione costantemente** soddisfacente **dell'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI;** e
 - c) **l'attuazione, secondo un calendario specifico,** delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

- 2 bis. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 2 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.*
3. **L'assistenza macrofinanziaria** dell'Unione **viene erogata** alla Banca centrale di Giordania. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Giordania come beneficiario finale.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non **comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la** espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o **ad** altri rischi commerciali.
2. **Se le circostanze lo consentono e qualora la** Giordania **ne faccia richiesta,** la Commissione **può adottare** le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia

¹ *Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).*

accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3. ■ Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito *e la Giordania ne faccia richiesta*, la Commissione può *decidere di* procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte *dei suoi crediti iniziali o* ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate a *norma dei paragrafi 1 e 4* e non comportano una proroga della durata ■ dei *crediti* in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione che concernono le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Giordania.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il *Consiglio* sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

1. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e *al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione*².
- 1 bis. L'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è soggetta a gestione decentrata diretta.*
2. Il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito da concludere con le autorità giordane *contengono disposizioni:*
 - a) *che assicurano che la Giordania verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione oggetto di appropriazione indebita;*
 - b) *che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio³, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio⁴ e al*

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle

regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

- c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;*
- d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;*
- e) che garantiscano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Giordania sia stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.*

2 bis. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Commissione, per mezzo di valutazioni operative, verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Giordania, che sono pertinenti ai fini dell'assistenza, nonché il rispetto da parte della Giordania del calendario convenuto.

Articolo 6

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

- 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:
 - a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione;*
 - b) valuta la situazione economica e le prospettive della Giordania, così come i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 2,*

verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹ *Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).*

paragrafo 1;

- c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
2. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, ***che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.***

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla ***sua*** pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

MOTIVAZIONE

Nel quadro della dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata unitamente alla decisione di concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (approvata dal Parlamento il 4 luglio 2013), il Parlamento e il Consiglio si sono impegnati a riflettere pienamente le considerazioni e i principi contenuti nella dichiarazione comune nelle future singole decisioni sulla concessione di assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

Pertanto, gli emendamenti contenuti nella presente relazione sulla proposta della Commissione relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania:

- i) riflettono le considerazioni ed i principi contenuti in tale dichiarazione comune; e/o
- ii) armonizzano il testo di questa proposta con i considerando e gli articoli contenuti nella decisione relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa (come concordato nel corso dei negoziati informali del dialogo per un "accordo rapido in seconda lettura").

11.10.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD))

Relatore per parere: Annemie Neyts-Uyttebroeck

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le relazioni tra l'Unione europea ("l'Unione") e il Regno hascemita di Giordania ("la Giordania") si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Nel maggio 2002 è entrato in vigore un accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppate ulteriormente nell'ambito dei piani d'azione

Emendamento

(1) Le relazioni tra l'Unione europea ("l'Unione") e il Regno hascemita di Giordania ("la Giordania") si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Nel maggio 2002 è entrato in vigore un accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppate ulteriormente nell'ambito dei piani d'azione

PEV, il più recente dei quali riguarda il quinquennio 2010-2015. Nel 2010 l'Unione ha accordato alla Giordania il partenariato in "status avanzato", che implica un'estensione dei settori di cooperazione tra le due parti.

PEV, il più recente dei quali riguarda il quinquennio 2010-2015. Nel 2010 l'Unione ha accordato alla Giordania il partenariato in "status avanzato", che implica un'estensione dei settori di cooperazione tra le due parti. ***L'accordo di associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra, è stato integrato nel 2013 da un accordo quadro fra l'Unione e la Giordania sui principi generali per la partecipazione della Giordania ai programmi dell'Unione, che rafforza la cooperazione fra l'Unione e la Giordania.***

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'economia della Giordania ha risentito in modo particolare di eventi interni collegati alle situazioni che dalla fine del 2010 si sono sviluppate nella regione del Mediterraneo meridionale, note come "Primavera araba", e dalle turbolenze regionali tuttora persistenti, in particolare nei paesi vicini Egitto e Siria. ***Insieme ad una congiuntura internazionale*** debole, le ripetute interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto, che hanno costretto la Giordania a sostituire le importazioni del suddetto gas con combustibili più costosi per la generazione di energia elettrica, e ***il massiccio afflusso di profughi dalla Siria*** hanno comportato un grave disavanzo esterno e di bilancio.

Emendamento

(2) L'economia della Giordania ha risentito in modo particolare di eventi interni collegati alle situazioni che dalla fine del 2010 si sono sviluppate nella regione del Mediterraneo meridionale, note come "Primavera araba", e dalle turbolenze regionali tuttora persistenti, in particolare nei paesi vicini Egitto e Siria. ***L'arrivo massiccio di profughi provenienti dalla Siria che hanno cercato rifugio in Giordania ha gravi ripercussioni sull'economia giordana. Nel contesto di una congiuntura economica mondiale molto più*** debole, le ripetute interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto, che hanno costretto la Giordania a sostituire le importazioni del suddetto gas con combustibili più costosi per la generazione di energia elettrica, e ***le considerevoli risorse finanziarie che sono necessarie per fornire aiuti umanitari ai profughi siriani presenti sul territorio giordano*** hanno comportato un grave disavanzo esterno e di bilancio.

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La posizione geografica del paese fa sì che la Giordania abbia anche un ruolo strategico per la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente, ma la rende anche particolarmente vulnerabile agli shock esterni, in termini sia politici che economici. Pertanto è importante fornire un sostegno adeguato alla Giordania e proseguire il dialogo politico ed economico fra l'Unione e la Giordania.

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La Giordania ha avviato una serie di riforme politiche, in seguito alle quali nel settembre 2011 il parlamento giordano ha adottato oltre 40 emendamenti costituzionali: un passo avanti significativo verso un regime democratico a pieno titolo. Il sostegno dell'Unione sul piano politico ed economico al processo di riforme della Giordania è conforme alla politica dell'UE nella regione del Mediterraneo meridionale, fissata nell'ambito della PEV.

(4) Sotto la guida di Sua Maestà il re Abdullah II, la Giordania ha avviato un processo molto ampio di riforme politiche, in seguito alle quali nel settembre 2011 il parlamento giordano ha adottato oltre 40 emendamenti costituzionali: un passo avanti significativo verso un regime democratico a pieno titolo. È importante sostenere il processo di riforme. Pertanto, il sostegno dell'Unione sul piano politico ed economico al processo di riforme della Giordania non solo è conforme alla politica dell'UE nella regione del Mediterraneo meridionale, fissata nell'ambito della PEV, ma è anche nell'interesse dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La Giordania dovrebbe poter beneficiare dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, dal momento che il paese rientra nell'ambito della PEV e data l'importanza di continuare a promuovere una stretta collaborazione e il dialogo con la Giordania nel quadro della PEV, nell'ottica di rafforzare la stabilità democratica, politica ed economica del paese.

Emendamento 6

Proposta di decisione Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Giordania deve rispondere ai principi generali dell'azione esterna dell'Unione e sostenere i diritti e i valori fondamentali che l'Unione promuove attraverso la sua azione esterna, segnatamente la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani.

Emendamento 7

Proposta di decisione Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Al fine di garantire la coerenza delle azioni avviate, la Commissione

europea e il SEAE dovrebbero concertarsi prima di mettere in atto qualsiasi operazione di assistenza macrofinanziaria.

Emendamento 8

Proposta di decisione Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. È necessario che tali obiettivi *siano* regolarmente *controllati* dalla Commissione.

Emendamento

(10) È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. È necessario che *l'attuazione di* tali obiettivi *sia* regolarmente *controllata* dalla Commissione.

PROCEDURA

Titolo	Assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania
Riferimenti	COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 23.5.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 23.5.2013
Relatore per parere Nomina	Annemie Neyts-Uyttebroeck 30.5.2013
Approvazione	10.10.2013
Esito della votazione finale	+: 40 –: 2 0: 10
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Andrew Duff, Hélène Flautre, Elisabeth Jeggle, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

2.10.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania
(COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD))

Relatore per parere: Nadezhda Neynsky

BREVE MOTIVAZIONE

Dall'inizio del 2011 l'economia giordana è stata colpita in modo particolare da eventi interni collegati alla Primavera araba e alle continue tensioni regionali, in particolare nei paesi vicini, Egitto e Siria. Il calo delle entrate del turismo e degli investimenti esteri diretti, il rincaro dei prezzi dell'energia e le ripetute interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto hanno rallentato la crescita economica e, pertanto, determinato un deterioramento della bilancia dei pagamenti e della situazione di bilancio.

Malgrado i considerevoli sforzi di risanamento del bilancio e l'assistenza finanziaria fornita da donatori esteri (compreso l'accordo di stand-by con l'FMI pari a 2 miliardi di dollari, della durata di 36 mesi), sussistono ancora bisogni significativi in termini di finanziamento e di bilancia dei pagamenti. A fronte del deterioramento della situazione e delle prospettive economiche, il governo giordano ha chiesto all'UE un'assistenza macrofinanziaria per un importo di 200 milioni di euro.

Alla luce dell'importanza strategica ricoperta dal paese nel contesto della politica europea di vicinato e sulla base dell'articolo 212 del TFUE, la Commissione ha presentato una proposta legislativa di assistenza macrofinanziaria al Regno Hascemita di Giordania per un importo di 180 milioni di euro sotto forma di prestito a medio termine, il quale sarebbe finanziato con un'operazione di prestito condotta dalla Commissione e le spese dell'assistenza a carico del bilancio corrisponderanno alla copertura, a un tasso del 9%, degli importi erogati nel fondo di garanzia per i prestiti esterni dell'UE, dalla linea di bilancio 01 04 01 14 ("Dotazione del fondo di garanzia"). La copertura dovrebbe avvenire nei bilanci 2015-16.

L'assistenza macrofinanziaria proposta avrà carattere di eccezionalità e sarà limitata nel tempo. Essa verrà erogata parallelamente all'accordo di stand-by dell'FMI ma coprirà un lasso di tempo più breve. Si tratta di un complemento dell'assistenza fornita da altri donatori

multilaterali e bilaterali nel quadro del programma sostenuto dall'FMI.

L'assistenza sarà messa a disposizione in due rate per un periodo di due anni e permetterà la concentrazione dei versamenti nelle fasi iniziali, data l'urgenza del fabbisogno finanziario. La prima rata è prevista alla fine del 2013 e sarà pari a un importo di 100 milioni di euro mentre la seconda è prevista nella prima metà del 2014 e sarà pari a 80 milioni di euro.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 10

Testo della Commissione

10) È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. È necessario che tali obiettivi siano regolarmente controllati dalla Commissione.

Emendamento

10) È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, ***a migliorare il quadro normativo e favorire un clima propizio per gli investimenti e il moltiplicarsi delle PMI nonché a incoraggiare*** la creazione di posti di lavoro, la riforma fiscale e il risanamento di bilancio. È necessario che tali obiettivi siano regolarmente controllati dalla Commissione.

Emendamento 2

Proposta di decisione Articolo 2 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6,

Emendamento

1. La Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6,

paragrafo 2, è abilitata a concordare con le autorità della Giordania la politica economica e le condizioni finanziarie alle quali è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un memorandum d'intesa comprendente un calendario per il loro soddisfacimento ("il memorandum d'intesa"). Le condizioni finanziarie e di politica economica sono compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In particolare, esse mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un regolare controllo da parte della Commissione.

paragrafo 2, è abilitata a concordare con le autorità della Giordania la politica economica e le condizioni finanziarie alle quali è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un memorandum d'intesa comprendente un calendario per il loro soddisfacimento ("il memorandum d'intesa"). Le condizioni finanziarie e di politica economica sono compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In particolare, esse mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, ***nonché a promuovere riforme strutturali intese a sostenere la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio.*** I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un regolare controllo da parte della Commissione.

PROCEDURA

Titolo	Assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania
Riferimenti	COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 23.5.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 23.5.2013
Relatore per parere Nomina	Nadezhda Neynsky 20.5.2013
Approvazione	2.10.2013
Esito della votazione finale	+: 33 –: 1 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Susy De Martini, Andreas Pitsillides, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Eva Ortiz Vilella

PROCEDURA

Titolo	Assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania	
Riferimenti	COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD)	
Presentazione della proposta al PE	29.4.2013	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 23.5.2013	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AFET 23.5.2013	BUDG 23.5.2013
Relatore(i) Nomina	Vital Moreira 18.6.2013	
Esame in commissione	16.9.2013	
Approvazione	14.10.2013	
Esito della votazione finale	+: 22	
	–: 1	
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jarosław Leszek Wałęsa	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler	
Deposito	17.10.2013	